



LCA

Le risposte legali che vorreste avere sugli effetti del Coronavirus sul vostro business

COME AFFRONTARE LE CRITICITÀ CONTRATTUALI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL CORONAVIRUS

Premessa

Con il presente *vademecum* LCA intende fornire un decalogo pronto all'uso e di facile consultazione per sciogliere dubbi e incertezze che il COVID-19 sta generando sulle relazioni economiche di tutti noi.

Per farlo abbiamo raccolto le domande più ricorrenti dei nostri clienti che trovano risposte chiare e semplici nelle pagine che seguono.

Il presente documento non costituisce parere legale ed è aggiornato alla data del **12 marzo 2020**; come tale, deve quindi intendersi soggetto a successive modifiche in base ai nuovi provvedimenti che verranno emanati nel prossimo futuro.

Indice

<i>Tema</i>	<i>n. slide</i>
Il nuovo DPCM 11 marzo 2020	5
Contratti commerciali	14
Diritto del lavoro	21
Diritto penale	27
Real Estate	31
Data Protection	35
Intellectual Property	39
Banking and Finance	42
Food Safety	48
Shipping	53
Capital Markets	57
Restructuring	62
Corporate Immigration	67

Il nuovo DPCM 11 marzo 2020

- COSA CAMBIA COL NUOVO PROVVEDIMENTO?
- QUALI SONO LE ZONE INTERESSATE?
- COME SONO STATE MODIFICATE LE MISURE DI EMERGENZA?

Cosa cambia col DPCM 11 marzo 2020?

- Il nuovo decreto dispone la **sospensione di alcune attività commerciali su tutto il territorio nazionale**.
- Le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 avranno efficacia fino al 25 marzo 2020.
- Restano ferme le misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 e dal DPCM 9 marzo 2020 per contrastare la diffusione del virus **che non risultano incompatibili con le nuove disposizioni** (tra cui quelle che limitano gli spostamenti dei cittadini). Queste misure avranno efficacia, lo si ricorda, fino al 3 aprile 2020.
- Cessano invece di produrre effetti le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020 **che risultano incompatibili** con le nuove disposizioni.
- Al momento non sono state modificate le misure di sostegno pensate per famiglie ed imprese previste dal decreto-legge 2 marzo 2020.

Quali sono le zone interessate dal provvedimento?

Anche le nuove misure del DPCM 11 marzo 2020 che prevedono la sospensione di alcune attività commerciali interessano **tutto il territorio nazionale**.

«Zona Arancione»

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le misure del DPCM 9 marzo 2020

<i>Limitazione della mobilità</i>	<i>Limitazione delle attività didattiche, sportive e giudiziali</i>	<i>Limitazione delle attività commerciali</i>
<ul style="list-style-type: none">• Dovranno essere evitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle zone a rischio, nonché all'interno dei medesimi, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;• ai soggetti con infezioni respiratorie e febbre (maggiore di 37,5° C) viene raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;• divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.	<ul style="list-style-type: none">• Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia;• sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle Università;• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive. <p>Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati «a porte chiuse» soltanto per le sedute di allenamento di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali ed internazionali. In tutti i casi le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, dovranno effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti e staff;</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze di procedimenti civili e penali pendenti in tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio e sono sospesi i termini per i relativi atti giudiziari, salvo limitate eccezioni nel settore civile e penale previste dal decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.	<ul style="list-style-type: none">• Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri termali, centri benessere e impianti sciistici;• chiusura di teatri, musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche.

Le ulteriori limitazioni del DPCM 11 marzo 2020

Sospensione delle attività commerciali	Eccezioni (restano aperti)
<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.</p>	<p>Sono esclusi dal provvedimento, <i>inter alia</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• ipermercati, supermercati, discount di alimentari;• farmacie e parafarmacie;• attività commerciali di vendita al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;• attività commerciali di vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;• attività commerciali di vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari;• edicole;• tabaccai. <p>Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.</p>
<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).</p>	<p>Sono esclusi dal provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• mense e catering continuativo su base contrattuale;• ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie);• esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. <p>Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.</p>
<p>Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).</p>	<p>Sono esclusi dal provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavanderie e tintorie (anche industriali);• servizi di pompe funebri e attività connesse. <p>Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.</p>

E per le attività produttive e le attività professionali?

In ordine alle **attività produttive** e alle **attività professionali** si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le **sole attività produttive** si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Ci sono altre eccezioni?

Inoltre non subiscono limitazioni (fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie):

- banche;
- uffici finanziari e assicurativi;
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi).

E i trasporti?

Al momento sono garantiti i servizi di trasporto, tuttavia...

Presidente della Regione



può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi (sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali).

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con Ministro della salute)



può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo (sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali).

Soluzioni per singoli ed imprese nei focolai del virus

Il nuovo DPCM non ha introdotto misure di sostegno per famiglie ed imprese. Riteniamo verosimilmente che nei prossimi giorni verranno introdotte nuove misure di sostegno alla luce delle disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti di urgenza.

Nel frattempo restano in vigore le misure di sostegno introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per famiglie ed imprese che si trovano nei comuni della «zona rossa» così come definita dal decreto-legge medesimo.

Di seguito le principali:

- per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni «focolai» sono sospesi (tra gli altri):
 - i **versamenti in scadenza** nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, **relativi a cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
 - il **pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica**, fino al 30 aprile (con la previsione dell'eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione);
 - il versamento, per 12 mesi, dei **ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese**;
 - i pagamenti delle rate dei **contratti di mutuo relativi all'acquisto di "prima casa"** (per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi) per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Inoltre, verrà estesa la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori dei comuni «focolai» ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati;

- per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Nelle pagine che seguono verranno fornite le risposte alle domande più frequenti in relazione agli effetti del COVID-19 su diversi ambiti di business.

Contratti commerciali

- SI PUÒ CONSIDERARE IL CORONAVIRUS UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE?
- QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUI CONTRATTI COLPITI DAI PROVVEDIMENTI DI URGENZA? E SU QUELLI COLPITI SOLO INDIRETTAMENTE?
- È POSSIBILE RINEGOZIARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI?

Possiamo parlare di forza maggiore?

I provvedimenti governativi di emergenza che impediscono ad una delle parti di adempiere alle proprie obbligazioni sono causa di forza maggiore?

L'istituto della forza maggiore non è disciplinato dal nostro ordinamento, ma si è da tempo affermato nella prassi contrattuale.

In relazione a provvedimenti dell'autorità (c.d. *factum principis*), perché si possa parlare di forza maggiore è necessario che il provvedimento (che causa l'impedimento) sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile ad una delle parti del contratto.


Imprevedibilità al momento della conclusione del contratto le parti non potevano prevedere il verificarsi dell'evento eccezionale né la conseguente emanazione di provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Inevitabilità l'impossibilità causata dal provvedimento non potrà essere superata tenendo un comportamento che rispetti il livello di normale diligenza richiesto dal rapporto contrattuale.

Non imputabilità il provvedimento dell'autorità non deriva da un comportamento *contra legem* della parte inadempiente.

I provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni incontrano questi requisiti e possono quindi essere considerati eventi di **forza maggiore**, che potrebbe essere invocata se una delle parti non è in grado di adempiere alla propria prestazione (è necessaria una valutazione *case by case* per poter affermare con certezza che per il caso concreto si possa invocare la forza maggiore).

Conseguenze della forza maggiore sui contratti colpiti dai provvedimenti di emergenza




Impossibilità sopravvenuta

Impossibilità definitiva
(impedimento è irreversibile)



estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente **risoluzione di diritto** del contratto

Impossibilità temporanea
(impedimento è transitorio)



se (i) la parte adempiente non ha più interesse a conseguire la controprestazione (*i.e.* trasporto di un determinato capo di alta moda per una sfilata fissata per un certa data); oppure (ii) la parte inadempiente non può più essere ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione (*i.e.* l'unica data italiana di un tour mondiale di un famoso cantante internazionale viene cancellata per via dell'emergenza: non si potrà richiedere al cantante di esibirsi in altra data)



estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente **risoluzione di diritto** del contratto



In tutti gli altri casi



il contratto **non si estingue** e la parte inadempiente **non risponde per il ritardo** nell'adempimento

Eccessiva onerosità sopravvenuta

Questo istituto vale solo per quei contratti in cui è previsto che tra la stipula e l'esecuzione del contratto trascorra un certo periodo di tempo (contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita).

Provvedimento governativo di emergenza



se crea un sacrificio smisurato di una delle parti a vantaggio dell'altra (*eccessiva onerosità*)



Modifica delle condizioni in modo da rendere nuovamente il rapporto contrattuale equo (es. riduzione del prezzo)

oppure



Risoluzione del contratto

E per i contratti colpiti solo indirettamente dai provvedimenti di urgenza?

I provvedimenti di urgenza non causano sempre un impedimento nella prestazione degli obblighi contrattuali. In molti casi producono solo effetti negativi sul *normal business* di imprese ed imprenditori (si pensi al minor afflusso di clientela per bar e locali).

In questo caso si può invocare la forza maggiore per giustificare la scelta di una parte di sospendere l'esecuzione della propria prestazione (es. sospendere il pagamento dei fornitori per la durata della situazione di emergenza)?



NO

la forza maggiore si potrà invocare solo per giustificare gli inadempimenti causati dai provvedimenti governativi di urgenza.

Si possono rinegoziare le condizioni contrattuali?

- Fermi i principi codicistici di cui si è dato conto si deve segnalare che un filone dottrinale, seguito da alcune pronunce giurisprudenziali, sulla scia dell'esperienza internazionale (Unidroit e PECL), ritiene che, nel nostro ordinamento, vi sia un **obbligo legale di rinegoziare le clausole divenute inique**, a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili.
- Si sostiene allora che sia **il principio di buona fede ad obbligare le parti a rinegoziare le clausole divenute eccessivamente onerose**, indipendentemente dalle disposizioni previste nel contratto.
- Ovviamente, trattandosi di un orientamento in divenire e non ancora consolidato, l'applicazione pratica di tali principi dovrà essere attentamente valutata caso per caso.

Diritto del lavoro

- QUALI MISURE PREVENTIVE DEVE ADOTTARE IL DATORE DI LAVORO SUI LUOGHI DI LAVORO?
- E I LAVORATORI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE RECARSI IN AZIENDA?
- COME POSSO GESTIRE IL PERSONALE?
- SI PUÒ RICORRERE ALLO SMART WORKING?

Quali misure preventive deve adottare il datore di lavoro sui luoghi di lavoro?

- Aggiornare il **Documento di Valutazione dei Rischi** (allegato «*rischio agente biologico*»);
- individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati «*DPI*» (**dispositivi di protezione individuale** quali ad esempio erogatori di gel antibatterici, guanti monouso, mascherine certificate, ecc.);
- elaborare, con Medico Competente e RSPP, un'**informativa** rivolta a tutti i lavoratori in merito al Coronavirus e alle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di evitare il rischio di diffusione;
- informare e **formare i dipendenti** in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo:
 - aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti
 - nominativo e contatti del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza
 - informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori;
- in caso di *smart working*, aggiornare l'informativa in materia di salute e sicurezza (anche utilizzando modello fornito dall'INAIL)
- con riferimento agli appalti, l'appaltatore e il committente devono aggiornare congiuntamente il DUVRI, tenendo conto delle nuove misure di sicurezza e del rischio biologico.

E i lavoratori che devono necessariamente recarsi in azienda?

- È opportuno che il datore di lavoro individui il personale “**indispensabile**”, ossia i lavoratori che devono necessariamente recarsi sul luogo di lavoro (sede aziendale o presso i clienti) per svolgere la propria attività, e di cui l’azienda non possa fare a meno neppure per un breve periodo;
- gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (è, tuttavia, consigliabile che il datore di lavoro autorizzi espressamente i lavoratori a recarsi sul luogo di lavoro, indicando le attività lavorative per cui la presenza è necessaria);
- con riferimento agli **appalti**, è opportuno che l’appaltatore datore di lavoro invii al committente copia delle autorizzazioni rilasciate ai propri dipendenti per lo svolgimento dell’attività presso il committente. Il committente dovrebbe quindi invitare l’appaltatore a procedere con l’autorizzazione in luogo dell’autodichiarazione.

Come posso gestire il personale?

Il datore di lavoro può:

- attivare lo **smart working** per i lavoratori le cui mansioni possono essere svolte da remoto;
- porre in **ferie o in permesso** (in attesa di eventuali ammortizzatori sociali), i lavoratori le cui mansioni non possono essere svolte da remoto. Il datore di lavoro può, quindi, “imporre” unilateralmente ferie e permessi;
- considerare in **malattia** i lavoratori che hanno contratto il *virus* o che siano posti in quarantena obbligatoria (previo ricevimento del certificato medico);
- considerare in **permesso non retribuito** i lavoratori in quarantena volontaria.

Si può ricorrere allo *smart working*?

Fino al **31 luglio 2020**, su tutto il territorio nazionale, i datori di lavoro possono far ricorso allo *smart working*:

- con riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
- anche in **assenza di accordo individuale** con il lavoratore.

L'attivazione è condizionata:

- all'invio di idonea comunicazione al lavoratore;
- all'invio dell'autodichiarazione di avviso di attivazione dello *smart working* per motivi emergenziali.

L'informativa sulla sicurezza può essere inviata telematicamente e può essere utilizzato il modello predisposto dall'INAIL

Indennità lavoratori autonomi

<i>Cos'è?</i>	indennità mensile pari a € 500.
<i>Per chi?</i>	<ul style="list-style-type: none">• collaboratori coordinati e continuativi;• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;• lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nella Zona Rossa, o siano ivi residenti o domiciliati. <p><u>esclusioni</u>: liberi professionisti iscritti alle casse di categoria.</p>
<i>Per quanto tempo?</i>	massimo 3 mesi

Diritto penale

- QUALI SONO LE CONSEGUENZE PENALI DELL'INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO?
- QUALI SONO LE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI RILASCIATE IN SEDE DI AUTOCERTIFICAZIONE?
- COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO CHE ESPONE I PROPRI DIPENDENTI AL RISCHIO DI CONTAGIO?

Quali sono le conseguenze penali dell'inosservanza delle misure di contenimento del contagio?

- Il mancato rispetto degli obblighi e delle misure di contenimento del contagio *«è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato»*;
- l'art. 650 c.p., rubricato *«inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»*, punisce *«con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 [...] chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene»*;
- trattandosi di fattispecie contravvenzionale:
 - ciascuno risponderà della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 42, comma 4 c.p.):
 - il contravventore potrà essere ammesso ad estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda (nel caso di specie, € 103 – art. 162 *bis* c.p.);
- in ragione della clausola di riserva (*«salvo che il fatto costituisca più grave reato»*) la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. non troverà applicazione ogni qualvolta risulteranno configurabili fattispecie di reato più gravi.

Quali sono le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di autocertificazione?

Lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale è consentito esclusivamente per: a) comprovate esigenze lavorative; b) situazioni di necessità; c) motivi di salute; d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le ragioni che determinano lo spostamento devono essere dichiarate mediante autocertificazione rilasciata alle Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445: le dichiarazioni rese in quella sede «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».

L'esibizione di un'autocertificazione mendace potrà integrare due distinte fattispecie di reato:

- la fattispecie prevista dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, che con riferimento alla falsificazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) prevede l'applicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità materiale e/o ideologica commessa dal privato (artt. 482 e 483 c.p.)
- con specifico riferimento ai dati riguardanti la propria identità o altre qualità personali, il delitto di cui all'art. 495 c.p., che punisce «con la reclusione da uno a sei anni» la condotta di «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità proprie o dell'altrui persona».

Cosa rischia il datore di lavoro che espone i propri dipendenti al rischio di contagio?

Il DPCM 11 marzo 2020 «*raccomanda*» alle imprese di **assumere protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

Possibili iniziative a tutela della salute dei dipendenti (in caso di rischio professionale di contagio):

- aggiornamento del DVR: valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 → procedure per la gestione del rischio (= «*protocolli di sicurezza anti-contagio*» richiesti dal DPCM);
- informazione e formazione dei lavoratori;
- fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (qualora il rischio non possa essere ridotto con altri mezzi), i.e. strumenti per protezione vie respiratorie.

Quali rischi in caso di omessa predisposizione dei protocolli di sicurezza?

- contravvenzione *ex d.* lgs. 81/2008 (es. omessa fornitura DPI → violazione art. 18 lett. d) d.lgs. 81/2008 → arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro (Art. 55, co. 5, lett. d) d.lgs. 81/2008);
- se dall'omissione deriva malattia per il lavoratore (certamente riconducibile ad esposizione lavorativa): lesioni colpose con violazione di cautele antinfortunistiche (art. 590 co. 2 c.p.).

Real Estate

- È POSSIBILE SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/AFFITTO?
- COSA SUCCEDDE SE LA FORZA MAGGIORE È PREVISTA NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O AFFITTO? E SE INVECE NON È PREVISTA?

È possibile sospendere il pagamento dei canoni di locazione/affitto?


- I provvedimenti d'urgenza adottati nelle ultime settimane non contengono norme che regolano questa materia.
- Si potrà sospendere il pagamento del canone solo se tale facoltà sia prevista dal contratto di locazione o di affitto (in particolare, dall'eventuale clausola che regola i casi di forza maggiore)

ma con alcuni limiti...

Se la forza maggiore è prevista nel contratto di locazione o affitto...

- ... si potrebbe richiedere la *sospensione del pagamento dei canoni* di locazione solo se espressamente previsto dal contratto e solo per immobili adibiti ad attività colpita da provvedimenti governativi che ne hanno disposto la chiusura totale, tra cui:
 - musei, teatri, cinema, biblioteche, archivi o altri luoghi di cultura;
 - istituti scolastici e di formazione;
 - sale giochi e sale scommesse;
 - discoteche;
 - palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali.
- Per gli immobili che **non** sono stati colpiti dai provvedimenti di emergenza, *non è possibile sospendere o ridurre i canoni di locazione/affitto*, anche se il contratto contiene una clausola di forza maggiore.

E se la forza maggiore non è prevista nel contratto di locazione o affitto?



Data Protection

- IL DATORE DI LAVORO PUÒ ACCERTARE LA PRESENZA DI EVENTUALI SINTOMI DEL COVID-19 DEI PROPRI DIPENDENTI?
- COME DEVE COMPORTARSI IL DATORE DI LAVORO NEL CASO VENGA A CONOSCENZA DEL CONTAGIO DI UN SUO DIPENDENTE?
- COSA DEVE FARE IL DATORE SE UN PARTNER COMMERCIALE CHIEDE INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DI UN SUO DIPENDENTE?

Il datore di lavoro può accertare la presenza di eventuali sintomi del COVID-19 dei propri dipendenti?


L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha invitato i datori di lavoro ad attenersi alle disposizioni dettate dalle autorità competenti e a non intraprendere iniziative «fai da te», sconsigliando in particolare di «*raccogliere a priori, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore o di persone a lui vicine*» (provvedimento dell'Autorità garante della protezione dei dati personali del 2 marzo 2020).

Il datore di lavoro deve incentivare i propri dipendenti a **segnalare** la presenza di eventuali sintomi o di aver avuto contatti con persone a rischio.

Verifiche sulla salute in azienda nel rispetto della privacy dei dipendenti



cosa deve fare il datore di lavoro?



Rilevare in modo generalizzato la presenza di sintomi influenzali, eseguendo scanner termici



Mettere a disposizione termometri in zone riservate



Predisporre cartelli informativi in azienda




Tuttavia, il d.l. 14/2020 all'articolo 14 ammette che *il trattamento di categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 GDPR) possa essere effettuato anche da soggetti diversi dalle autorità pubbliche nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.*

Il datore di lavoro, quindi, in quanto preposto alla sicurezza (anche sanitaria) sui luoghi di lavoro, qualora indispensabile e sempre nel rispetto del principio di minimizzazione, può adottare autonomamente misure necessarie a tutelare i lavoratori dal rischio biologico in atto.

Come deve comportarsi il datore di lavoro nel caso venga a conoscenza del contagio di un suo dipendente?

Al momento il Garante non ha fornito disposizioni specifiche sul tema. In attesa di disposizioni più precise si ritiene che la condotta consigliabile sia la seguente:



MA

nel farlo **non devono essere fornite informazioni** quali il nome o altri dati che permettano di identificare inequivocabilmente tale soggetto, se non strettamente necessari (principio di *minimizzazione del trattamento*)

Cosa deve fare il datore se un partner commerciale chiede informazioni sullo stato di salute di un suo dipendente?

Fermo il dovere di astensione dallo svolgimento di “indagini non consentite” sullo stato di salute dei propri dipendenti (comunicato del Garante, 2 marzo 2020), qualora il datore di lavoro sia a conoscenza di un contagio può comunicare tale rischio su richiesta del partner commerciale.

Lo scambio di tali dati personali – seppur legittimato dall’art. 9 co. 2 lett. g) e i) GDPR, “per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri” e “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute” – deve, però, avvenire nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento.

Richiesta di informazioni sullo stato di salute di un dipendente da parte di un partner commerciale



cosa deve fare il datore di lavoro?



Comunicare il nominativo o altri dati che permettano di indentificare univocamente il dipendente contagiato



Comunicare i dati strettamente necessari ad informare i terzi dell’esposizione al virus (ad esempio, i reparti e gli orari in cui è stato effettuato l’accesso ai locali da parte del dipendente risultato positivo al COVID-19)



Intellectual Property

- QUALI SONO LE MISURE ADOTTATE DALL'UFFICIO ITALIANO MARCHI E BREVETTI?
- QUALI SONO I TERMINI ESCLUSI DA TALI MISURE?
- QUALI ADEMPIMENTI OCCORRE PORRE IN ESSERE UNA VOLTA SCADUTA LA SOSPENSIONE?

Quali sono le misure adottate dall'UIBM?

- Sono **sospesi fino al 3 aprile, senza necessità di presentare apposita istanza, i termini in scadenza** per gli adempimenti di competenza dell'UIBM, come i termini per il deposito di domande, atti, documenti, e rinnovi.

Dopo tale data, salvo proroghe, i termini riprenderanno a decorrere per la parte residua.

Quali sono i termini esclusi dalla misura?

- Il termine per opporsi alla registrazione di marchi depositati da terzi (entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio);
- il termine per presentare prove e documenti a sostegno dell'opposizione già presentata (due mesi a partire dalla data di scadenza del periodo di cosiddetto *cooling off*);
- i termini di notifica dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'UIBM (ad esempio in caso di rifiuto totale o parziale di istanze o trascrizioni) (entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ha ricevuto comunicazione o ha avuto conoscenza dell'atto impugnato).

Quali adempimenti occorre porre in essere una volta scaduta la sospensione?

- L'utente dovrà indicare (nel campo “**nota depositante**” del modulo utilizzato), che **il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19**, ai sensi del Decreto Direttoriale per la sospensione dei Termini

Banking and Finance

- QUALI PROVVEDIMENTI SONO STATI EMESSI IN AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19?
- QUALI SONO I POSSIBILI PROBLEMI CAUSATI DAL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO?

I provvedimenti in ambito bancario, finanziario ed assicurativo a seguito dell'emergenza COVID-19 nei comuni «focolaio»

Oltre alle misure descritte alla precedente slide 9, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in tema di finanziamenti stabilisce che:

- alle PMI con sede in uno dei comuni «focolaio» è concessa, a titolo gratuito e con priorità su altri interventi, la garanzia pubblica di cui al Fondo di Garanzia per le PMI per 12 mesi e per un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa (possono beneficiare di questa misura anche PMI ubicate in aree diverse, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito, a causa, ad esempio, dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita);
- in capo alle imprese agricole situate in uno dei comuni colpiti per primi dal virus sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020;
- nei confronti dei soggetti con residenza/sede legale nell'ex «zona rossa» che hanno stipulato polizze assicurative per copertura vita e copertura danni è disposta la temporanea sospensione del pagamento dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020
- è sospeso il versamento, per 12 mesi, dei ratei con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, ed un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento, relativamente ai mutui agevolati concessi da **Invitalia** alle imprese.

I provvedimenti in ambito bancario, finanziario e assicurativo a sostegno delle imprese – Parte 1

Al 10 marzo 2020, in tutta Italia è già operativo l'Accordo tra **ABI** e le **Associazioni di Impresa**, con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo. L'accordo è stato sottoscritto da ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Aicoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

I provvedimenti in ambito bancario, finanziario e assicurativo a sostegno delle imprese – Parte 2

Cassa Depositi e Prestiti ha messo a disposizione:

- 3 miliardi di euro di finanziamenti a tassi calmierati destinati a PMI e Mid-cap per investimenti ed esigenze di capitale circolante, erogati dalle banche partner attraverso la “Piattaforma Imprese”;
- 1,5 miliardi di euro di garanzie su finanziamenti bancari a sostegno di esigenze di capitale circolante, garantiti da SACE;
- 2 miliardi di euro di linee di credito aggiuntive destinate ad acquirenti esteri di beni e servizi italiani, garantiti da SACE;
- 500 milioni di euro di garanzie a supporto di esportazioni italiane, a condizioni assicurative favorevoli e senza l’applicazione dei costi di valutazione;
- 400 milioni di euro di rifinanziamento del Fondo 394, da parte di Simest.

SACE e SIMEST hanno promosso interventi di moratoria in favore delle imprese beneficiarie di **finanziamenti a sostegno di export e internazionalizzazione**:

- SACE concederà una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine, garantiti;
- SACE Factoring concederà ai propri clienti un’estensione fino a 6 mesi dei termini di dilazione;
- SACE Assicurazione concederà ai propri clienti una proroga dei termini previsti per il pagamento del premio fino al 30 aprile e una proroga di 60 giorni per la gestione degli altri adempimenti previsti in polizza;
- SIMEST concederà una moratoria di 6 mesi per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del finanziamento e per la rendicontazione delle spese sostenute; posticipo di 6 mesi dei periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito. Inoltre, in caso di iniziative cancellate, il finanziamento erogato potrà essere rimborsato senza applicazione della penale del 2%.

Quali sono i possibili problemi causati dall'emergenza in relazione ai rapporti negoziali tra banca e impresa finanziata?

Operazione ancora in corso di negoziazione (es. discussione del *term sheet*)



se è prevista l'assenza di *material adverse change* (c.d. "MAC") come condizione sospensiva alla firma della documentazione finanziaria



occorre valutare in concreto se eventuali effetti negativi subiti dall'azienda beneficiaria per effetto della COVID-19 siano tali da determinare il verificarsi di una MAC e, quindi, il rischio di ritiro dalle trattative da parte della banca.

documentazione finanziaria già sottoscritta ma finanziamento non ancora erogato (fase tra *signing* e *closing*)



se è prevista l'assenza di *material adverse change* (c.d. "MAC") come condizione sospensiva all'erogazione del finanziamento



occorre esaminare le eventuali conseguenze negative patite dall'impresa finanziata a seguito dell'emergenza sanitaria per valutare in concreto se queste possano integrare un'ipotesi di MAC, comportando il diritto della banca finanziatrice di non procedere all'erogazione.

E in relazione alle obbligazioni contrattuali dell'impresa finanziata?

Se il finanziamento già stato erogato e la documentazione finanziaria prevede il verificarsi di una **MAC tra gli events of default**



si dovrà verificare



se la sola emergenza COVID-19 determina autonomamente un caso di *default*



se, concretamente, gli effetti negativi dell'emergenza sono tali da pregiudicare la capacità dell'impresa finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento o rispettare i parametri finanziari previsti

Se il finanziamento già stato erogato e il contratto **non prevede una clausola di MAC**



l'emergenza COVID-19 potrebbe integrare una fattispecie di eccessiva onerosità sopravvenuta



se l'impresa finanziata si trova in una situazione di smisurato squilibrio tra la prestazione dovuta e la controprestazione



l'impresa finanziata avrà diritto di risolvere il contratto o, in alternativa, ridiscuterne i termini economici

Food Safety

- QUALI MISURE SONO STATE ADOTTATE A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALIMENTARE PER RISPONDERE ALL'EMERGENZA COVID-19? E A LIVELLO NAZIONALE?
- LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ATTIVA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI FORZA MAGGIORE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ALIMENTI?
- IL PRODUTTORE PUÒ RISPONDERE DEL DANNO DERIVANTE DA PRODOTTO DIFETTOSO A CAUSA DEL COVID-19?

Quali misure sono state adottate a livello internazionale in materia di diritto alimentare per rispondere all'emergenza COVID-19?

L'Unione europea non ha adottato misure restrittive in materia di circolazione interna dei prodotti agroalimentari.

Sono infatti da considerarsi illegittime le richieste nei confronti dei produttori o distributori volte ad ottenere ulteriori certificazioni quali "coronavirus free".

Rimane ferma in ogni caso l'applicazione del principio di precauzione quale principio generale della disciplina europea che regola l'approccio al rischio alimentare.

E a livello nazionale?

I singoli Stati Membri e/o extra-Ue hanno posto in essere misure unilaterali per definire restrizioni ai prodotti alimentari cinesi.

In Italia, l'attuale situazione nelle regioni del nord ha indotto due direzioni del Ministero della Salute (DGSAF e DGSAN) ad emanare un documento di analisi degli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Esso, oltre a ribadire la posizione, già espressa ad esempio dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione europea, che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus attraverso gli alimenti, specifica quali tra attività veterinarie, produttive e zootecniche e la movimentazione di animali sia possibile o meno differire per un periodo fino a 30 giorni dalla circolazione del documento in questione.

È stata inoltre attivata una *task force* presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) al fine di monitorare le condizioni del settore agroalimentare. La *task force* ha avviato contatti con la Commissione europea per richiedere di posticipare o prorogare: le scadenze per le domande e i pagamenti diretti della Politica Agricola Comune; i pagamenti delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale Regionali e l'attuazione dei programmi di promozione e di sostegno della Organizzazione Comune del Mercato. Infine, il Mipaaf, in attesa delle linee guida sulla movimentazione delle merci, in relazione alle recenti disposizioni governative di emergenza, chiarisce che i prodotti agroalimentari possono entrare e uscire dai territori interessati della misura in questione.

La diffusione del COVID-19 attiva la clausola contrattuale di forza maggiore nell'ambito dei contratti di fornitura di alimenti?

Se il contratto prevede una clausola di forza maggiore



l'epidemia ricade senza dubbio tra le cause di forza maggiore (anche laddove siffatto evento non fosse stato espressamente menzionato contrattualmente)

MA

l'espressa previsione contrattuale o la configurabilità del Covid-19 come causa di forza maggiore non determinano automaticamente un'esenzione o una limitazione di responsabilità



occorre infatti valutare altri profili caso per caso quali, ad esempio, quanto l'impedimento abbia inciso sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il grado di diligenza adoperato dall'obbligato una volta verificatosi l'evento

Il produttore può rispondere del danno derivante da prodotto difettoso a causa del Covid-19?

Il produttore di un alimento che sia entrato in contatto col virus potrebbe rispondere per danno da prodotto difettoso


MA

se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, nel momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permette ancora di considerare il prodotto come difettoso, è da escludersi una sua responsabilità



ad oggi le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili non considerano come rischioso un alimento che sia potenzialmente entrato in contatto con il SARS-Cov-2

È da escludersi la responsabilità del produttore per eventuali danni causati da prodotto difettoso a causa del virus



Shipping

- L'ACQUIRENTE ESTERO PUÒ LEGITTIMAMENTE RIFIUTARE DI RICEVERE MERCE PROVENIENTE DALL'ITALIA?
- QUALI SONO GLI EFFETTI DEL RITARDO/MANCATA CONSEGNA DELLE MERCI?
- QUALI MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO OCCORRE ADOTTARE PER IL PERSONALE IMBARCATO?

L'acquirente estero può legittimamente rifiutare di ricevere merce proveniente dall'Italia?

- Nella prospettiva della legge italiana, il venditore potrebbe vedersi opporre dall'acquirente la causa di forza maggiore come evento che giustifica il proprio inadempimento.
- Tale esimente alle obbligazioni derivanti dal contratto (i.e. obbligo di prendere in consegna le merci e obbligo di pagamento del prezzo) deve essere interpretata restrittivamente e valutata caso per caso.
- Allo stato, si può ritenere che solo specifiche restrizioni all'importazione di determinate merci/prodotti provenienti dall'Italia imposte dagli Stati di destino, ovvero da organismi internazionali, possano costituire idonea giustificazione per l'acquirente per risolvere il contratto di compravendita.
- Al fine di una precisa valutazione caso per caso, è opportuno che il venditore richieda all'acquirente estero che oppone la forza maggiore, di fornire un certificato o della documentazione equipollente dello Stato di destino ovvero di organismi internazionali, che attesti le eventuali, specifiche restrizioni all'importazione di merci italiane.

Quali sono gli effetti del ritardo/mancata consegna delle merci?

1. Gli interessati alle merci possono rivalersi sull'assicuratore merci per i danni derivanti da ritardata consegna delle merci?

In generale, i più diffusi *form* italiani (Polizza italiana di assicurazione merci trasportate) ed inglesi (ICC Clauses) di assicurazione delle merci viaggianti **escludono** che i danni derivanti dal ritardo delle merci, possano considerarsi recuperabili ai termini di polizza.

Occorre quindi verificare che la propria copertura assicurativa preveda specifica garanzia per danni derivanti da ritardo.

2. Cosa deve fare lo spedizioniere in caso di ritardo/mancata consegna

Generalmente lo spedizioniere non risponde per i casi di ritardata/mancata consegna. In questa fase è tuttavia consigliabile che lo spedizioniere si rapporti con il corrispondente spedizioniere dello stato di provenienza/destino, nonché con le linee di navigazione al fine di monitorare costantemente lo stato delle spedizioni, tenendo informato il mandante.

Quando lo spedizioniere assuma anche la veste di vettore, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile per ritardi e mancata consegna. Se si verificano casi di blocco delle merci è necessario che lo spedizioniere/vettore:

- assuma tutte le informazioni in ordine alle cause del blocco delle merci;
- richieda, se possibile, alle autorità dello stato di provenienza un certificato che attesti la situazione di blocco/forza maggiore (le autorità Cinesi, ad esempio, stanno emettendo appositi certificati di *Force Majeure*);
- richieda immediatamente tutte le opportune istruzioni al mandante.

Quali misure di prevenzione e contenimento occorre adottare per il personale imbarcato?

In data 24 febbraio 2020, il WHO ha pubblicato delle linee guida per la gestione dei casi di COVID-19 ed epidemie a bordo di navi. Queste prevedono tra l'altro:

<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Gestione di casi sospetti</i>	<i>Misure a bordo della nave</i>
<ul style="list-style-type: none">• implementazione di un piano scritto per ogni nave di gestione delle epidemie a bordo;• trasmissione di linee guida al personale imbarcato per la gestione di casi e/o epidemie• screening dei passeggeri imbarcati per viaggi internazionali secondo quanto disposto dal modulo allegato alle linee guida.	<ul style="list-style-type: none">• rapido sbarco dei casi sospetti in stretto raccordo con le autorità sanitarie del porto di approdo;• segnalazione da parte del comandante alle autorità del primo porto di scalo di qualsiasi caso sospetto di COVID-19;• trasmissione da parte degli armatori alle autorità sanitarie di tutte le informazioni necessarie (PLF, lista equipaggio e lista passeggeri) nei casi in cui un membro dell'equipaggio ovvero un passeggero sia stato riconosciuto contagiato al fine di consentire il monitoraggio.	<ul style="list-style-type: none">• in caso di nave ove siano stati registrati casi sospetti, verifica da parte delle autorità sanitarie del porto di scalo delle situazioni di rischio a bordo e, nel caso, interruzione della crociera;• previsione di specifiche misure di pulizia e disinfestazione per le cabine occupate da casi sospetti;• trattamento dei materiali (abiti, lenzuola, cibo, ecc.) e rifiuti rinvenuti nelle cabine di soggetti a rischio come materiali infetti, secondo il piano previsto per il trattamento di epidemie a bordo.

Capital Markets

- QUALE IMPATTO HA L'ESPANSIONE DEL COVID-19 PER GLI EMITTENTI IN TERMINI DI INFORMATIVA SOCIETARIA?
- È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLE NEGOZIAZIONI SUI MERCATI ITALIANI?
- È POSSIBILE PROSEGUIRE CON L'ESECUZIONE DELLE VENDITE ALLO SCOPERTO?

Quale impatto ha l'espansione del COVID-19 per gli emittenti in termini di informativa societaria?

In assenza di espresse indicazioni da parte di CONSOB, è utile prendere spunto dalla comunicazione emanata dall'Autorità francese di gestione del mercato, l'Autorité des marchés financiers ("AMF").

L'AMF afferma che – in ottemperanza alla disciplina sulla gestione delle informazioni privilegiate prevista dal Regolamento (UE) 596/2014, ("**MAR**") - qualsiasi conoscenza circa l'impatto del COVID-19 sulle attività, sulle *performances* o sulle prospettive dell'emittente deve essere comunicata al mercato senza indugio.

In considerazione della situazione attuale di incertezza in relazione a tale evento, la medesima autorità suggerisce, inoltre, agli emittenti di tenere periodicamente monitorato il possibile impatto sull'attività e sulle prospettive future.

Quali informazioni devono essere comunicate?

L'AMF evidenzia come alcune informazioni legate, ad esempio, all'area geografica di attività, produzione e fornitura sono idonee ad essere qualificate come informazioni privilegiate e, pertanto, ne raccomanda agli emittenti la loro pronta comunicazione al mercato, anche in concomitanza alla presentazione dei risultati annuali, inserendo l'informativa tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, nonché all'interno della relazione sulla gestione, che deve includere una descrizione dei principali rischi e incertezze che la società deve affrontare.

Anche in assenza di informazioni precise, gli emittenti che comunicano i dati previsionali o le prospettive per l'anno 2020 sono invitati ad indicare quali siano le ipotesi alla base della loro formulazione, anche alla luce dei potenziali impatti degli sviluppi connessi all'emergenza COVID-19.

Sebbene l'orientamento espresso dall'AMF sia indirizzato alle società quotate in Francia, tale comunicazione assume rilievo anche per il nostro mercato interno, in considerazione del fatto che la MAR trova applicazione all'interno dell'Unione Europea. Tali indicazioni possono dunque essere d'aiuto, anche nel contesto italiano, per meglio comprendere la portata normativa delle disposizioni in tema di diffusione di informazioni privilegiate.

È prevista la sospensione delle negoziazioni sui mercati italiani?

Per quanto concerne la chiusura temporanea di Borsa Italiana S.p.A., CONSOB, con la nota in data 9 marzo 2020, ha precisato che non vi è, ad oggi, evidenza che gli andamenti della Borsa siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del COVID-19 sull'economia.

La sospensione di tutte le contrattazioni di Borsa spegnerebbe, peraltro, l'indicatore di prezzo senza rimuovere le cause, generando problemi di mercato di non facile soluzione nell'immediato futuro.

Secondo CONSOB, quindi, questi effetti non sarebbero correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea che sono investiti dagli stessi problemi che colpiscono l'Italia.

Per ora quindi non è prevista la sospensione delle negoziazioni dei titoli quotati sui mercati italiani.

È possibile proseguire con l'esecuzione delle vendite allo scoperto?

Con la medesima nota del 9 marzo 2020, CONSOB ha specificato che eventuali adozioni del divieto unilaterale di *short selling* saranno valutate, secondo il Regolamento Europeo UE 236/2012, qualora la caduta dei corsi supererà mediamente il 10% e in presenza degli altri presupposti già previsti dal predetto Regolamento.

Restructuring

La proroga dell'operatività delle procedure di allerta

- COSA SONO LE PROCEDURE DI ALLERTA E QUALI SONO LE IMPRESE SOGGETTE?
- CHI SONO I SOGGETTI TENUTI ALLA SEGNALAZIONE DEGLI INDIZI DELLA CRISI E A CHI VA INDIRIZZATA LA SEGNALAZIONE?
- IN CHE MODO LA NORMATIVA COVID-19 È INTERVENUTA SU TALI OBBLIGHI?

Quali sono le imprese soggette alle procedure di allerta?

Premessa: cosa sono le procedure di allerta? Sono gli oneri di segnalazione che, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, sono stati recentemente introdotti dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa per consentire una precoce rilevazione della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

Sono soggette alle procedure di allerta:

- **gli imprenditori individuali;**
- **gli imprenditori collettivi;**
- **le imprese agricole e le imprese minori**, compatibilmente con la loro struttura organizzativa e ferma la competenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi;
- **le imprese soggette a liquidazione amministrativa**, per le quali il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato dalla partecipazione delle autorità amministrative di vigilanza.

Ci sono eccezioni?

Gli strumenti di allerta non trovano applicazione per:

- le **grandi imprese**, ossia quelle che imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- i **gruppi di imprese di rilevante dimensione**, ossia quelli composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, par. 6 e 7, della Direttiva 2013/34/UE;
- le **società con azioni quotate in mercati regolamentati**;
- le **banche, gli intermediari finanziari** iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUF;
- i **fondi comuni** di investimento;
- le **imprese di assicurazione e riassicurazione**;
- le **società fiduciarie**.

Chi sono i soggetti tenuti alla segnalazione?

- gli **organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione**, i quali, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, hanno l'obbligo di verificare se sussiste l'equilibrio economico finanziario dell'impresa e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi;
- i **creditori pubblici qualificati**, ossia l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agente della riscossione delle imposte i quali, a fronte di una esposizione debitoria rilevante, hanno l'obbligo di effettuare la segnalazione direttamente all'OCRI.

In che modo la normativa COVID-19 è intervenuta su tali obblighi?

Il testo del nuovo Codice della Crisi prevedeva che gli strumenti di allerta divenissero operativi dal 14 agosto 2020, ossia contestualmente all'entrata in vigore del detto Codice, ad eccezione delle microimprese, in relazione alle quali il decreto correttivo aveva previsto una proroga di sei mesi (e dunque fino al 15 febbraio 2021).

Il decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 ha esteso tale proroga al 15 febbraio 2021 in favore di tutte le imprese che sono soggette alle procedure di allerta come sopra individuate.

In considerazione quindi delle rilevanti conseguenze economiche che trasversalmente si produrranno nel tessuto imprenditoriale a causa dell'emergenza sanitaria, l'intervento del Governo prevede quindi uno slittamento indiscriminato di sei mesi dell'avvio del sistema delle segnalazioni degli indici rilevatori della crisi in favore **di tutte le imprese italiane.**


Corporate immigration

- QUALI SONO LE DISPOSIZIONI DEI NUOVI PROVVEDIMENTI DI URGENZA IN MATERIA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO ITALIANO DI CITTADINI EXTRA-COMUNITARI?
- QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI LEGGE SUI CITTADINI EXTRA-COMUNITARI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE?


Quali sono le disposizioni dei nuovi provvedimenti di urgenza in materia di soggiorno nel territorio italiano di cittadini extra-comunitari?

L'articolo 9 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha previsto la sospensione, per la durata di 30 giorni:

- dei termini di legge per il rilascio e/o il rinnovo, da parte delle Questure, dei permessi di soggiorno ai cittadini extra-comunitari che ne abbiano già fatto richiesta;
- dei termini di legge per la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno da parte dei cittadini extra-comunitari presenti sul territorio nazionale;

 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione) il permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero presente in Italia entro e non oltre 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale

- dei termini di legge per la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno da parte dei cittadini extra-comunitari presenti sul territorio nazionale.

 ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione) il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dal titolare 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso

Quali sono le conseguenze della sospensione dei termini di legge sui cittadini extra-comunitari presenti sul territorio nazionale?

Cittadini extra-comunitari presenti sul territorio che abbiano già presentato istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno alla competente Questura



verosimilmente si registreranno significativi ritardi nell'elaborazione della richiesta e nel rilascio del definitivo titolo di soggiorno

Cittadini extra-comunitari che abbiano già fatto ingresso nel territorio nazionale ma non abbiano ancora richiesto il rilascio del permesso di soggiorno



non sono tenuti al rispetto del termine di 8 giorni per l'inoltro della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno (e l'inutile decorso di tale termine non comporterà l'applicazione di alcuna sanzione)

Cittadini extra-comunitari che non abbiano ancora presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno



non sono tenuti al rispetto del termine di 60 giorni di cui al Testo Unico dell'Immigrazione (e l'inutile decorso di tali termini non comporterà l'applicazione di alcuna sanzione)



LCA

www.lcalex.it
